


Allegato "E" Rep.n.21780/14194



STATUTO

DI

AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.

* * *

CAPO I DEFINIZIONI, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E

DOMICILIO.....3

1. Definizioni.....3

2. Denominazione.....7

3. Oggetto sociale.....7

4. Sede legale.....8

5. Domicilio dei soci.....8

6. Durata.....8

CAPO II CAPITALE SOCIALE.....8

7. Capitale Sociale.....8

8. Intestazione a interposta persona.....8

9. Aumenti di capitale.....9

10. Azioni.....9

11. Obbligazioni.....9

12. Patrimoni destinati.....9

CAPO III TRASFERIMENTI.....9


13. Regole sul trasferimento di Strumenti Finanziari.....10

14. Trasferimenti Consentiti.....10

15. Gradimento.....11

16. Diritto di Primo Acquisto.....11

17. Diritto di Co-vendita.....	15
18. Violazione delle previsioni relative al trasferimento degli Strumenti Finanziari.....	17
CAPO IV ASSEMBLEA.....	17
19. Disposizioni generali.....	17
20. Convocazione.....	18
21. Deposito delle Azioni e degli altri documenti.....	18
22. Intervento e rappresentanza.....	19
23. Presidente e segretario.....	19
24. Assemblee ordinarie e straordinarie.....	19
25. Costituzione e deliberazioni.....	19
26. Verbale d'assemblea.....	20
CAPO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	21
27. Composizione e nomina.....	21
28. Sostituzione degli amministratori.....	23
29. Presidente, vice-presidente, segretario e amministratore delegato.....	24
30. Compensi degli amministratori.....	25
31. Poteri del consiglio di amministrazione.....	25
32. Riunioni.....	27
33. Deliberazioni.....	27
34. Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione.....	31
35. Organi delegati.....	32
36. Procure speciali.....	32
37. Rappresentanza.....	32



38. Comitato Grandi Opere.....33

CAPO VI COLLEGIO SINDACALE.....33

39. Composizione e nomina.....33

CAPO VII DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....35

40. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari.....35

41. Revisione legale dei conti.....35

CAPO VIII BILANCIO, UTILI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....36

42. Esercizio sociale.....36

43. Utili.....36

44. Scioglimento - Liquidazione della Società.....36

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI.....37

45. Rinvio.....37

46. Previsioni interinali.....37

47. Acquisizione di Cessionari Vietati.....37

CAPO I

DEFINIZIONI, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E DOMICILIO


1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini ed espressioni definiti in altri
articoli, ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed
espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

1.1 "Affiliato": indica, (i) con riferimento a un Soggetto,
un Soggetto direttamente o indirettamente controllante,
controllato da, ovvero sottoposto a comune controllo con,

tale Soggetto, e (ii) con riferimento a un Soggetto costituito in forma di limited partnership o fondo, o altro ente giuridico gestito o assistito da una società di gestione o di consulenza, un altro Soggetto che sia una limited partnership o un fondo o un qualsiasi altro ente giuridico gestito o assistito dalla stessa società di gestione o di consulenza, o da una società di gestione o di consulenza controllante, controllata da, ovvero sottoposta a comune controllo con, la stessa società di gestione o di consulenza.

1.2 "Attività Principale": indica: (a) la costruzione (attraverso appaltatori, ovvero direttamente o indirettamente mediante Società Controllate, nella misura in cui sia limitata a opere sulla rete autostradale affidata in concessione alla Società o una Società Controllata) e la gestione di autostrade e altre infrastrutture di trasporto strettamente connesse ad autostrade e/o che siano parte di, o necessarie a, la struttura autostradale (e.g. le relative adduzioni, parcheggi, aree di sosta, infrastrutture intermodali, ecc.), ivi incluse la manutenzione, le riparazioni straordinarie, le migliorie, l'ammodernamento, l'ampliamento, e il completamento di tali autostrade e infrastrutture; (b) ogni attività accessoria a quanto precede, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: i servizi di pedaggio, la rilevazione del traffico in tempo reale, la gestione delle strutture, i servizi di pulizia, la



gestione dei rifiuti, i diritti di passaggio, le attività pubblicitarie, le attività di studio, consulenza e assistenza tecnica, le attività di progettazione, le attività finalizzate all'acquisizione, in qualunque modalità, e alla commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici e di trasmissione di dati, le attività finalizzate alla commercializzazione di beni e servizi, le attività finalizzate alla prestazione di servizi, anche informatici ed editoriali a beneficio dell'utenza, le attività finalizzate allo sfruttamento economico delle pertinenze autostradali, ivi compresa la rete di trasmissione dati, e le attività complementari.

1.3 "Azioni": indica le azioni emesse dalla Società di tempo in tempo.

1.4 "Azionista": indica ciascun azionista della Società.

1.5 "Azionista di Maggioranza": indica (i) l'Azionista che, singolarmente, detiene, di tempo in tempo, un numero di Azioni rappresentative di più del cinquanta per cento (50%) del capitale sociale della Società e/o dei relativi diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della stessa, ovvero (ii) qualora tale Azionista non esista, l'Azionista che, singolarmente, controlla, di tempo in tempo, la Società.

1.6 "Azionista di Minoranza": indica ciascuno degli Azionisti diversi dall'Azionista di Maggioranza.

1.7 "Cessionario Vietato" indica:

(a) qualsiasi operatore (o gruppo di operatori) che generi, nel business delle concessioni autostradali in Italia, ricavi consolidati superiori al 20% dei ricavi consolidati complessivi generati dalla Società, ovvero che generi, nel business delle concessioni autostradali in un singolo Stato Membro dell'Unione Europea, ricavi consolidati superiori al 30% dei ricavi consolidati complessivi generati dalla Società; restando inteso che i relativi ricavi saranno calcolati sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio (ovvero dell'ultimo bilancio consolidato, ove applicabile) approvato dai competenti organi sociali;

(b) ciascun Affiliato dei Soggetti di cui alla precedente lettera (a);

(c) ciascun Soggetto che detenga, direttamente o indirettamente, una Partecipazione o diritti di voto pari o superiori al venti per cento (20%), e sia titolare della maggiore Partecipazione ovvero della maggiore percentuale dei diritti di voto, in qualsiasi Soggetto di cui alla precedente lettera (a),

restando inteso che ogni Soggetto che sia già un Azionista al momento (e immediatamente prima) del trasferimento rilevante non dovrà considerarsi come Cessionario Vietato.

1.8 "controllo" (e le sue declinazioni) ovvero "controllare" (e le sue coniugazioni): indica (i) la titolarità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,


(ii) la titolarità di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ovvero (iii) l'esercizio di un'influenza dominante su un altro Soggetto in virtù di vincoli contrattuali con tale Soggetto; restando inteso che ai fini dell'applicazione dei precedenti punti (i) e (ii), si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie, e a Soggetti interposti, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

1.9 "Convenzione Unica": indica la convenzione unica (ivi inclusi i relativi allegati) stipulata in data 12 ottobre 2007 dalla Società e da ANAS S.p.A. (alla quale in data 1 ottobre 2012 è subentrato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), come successivamente modificata, integrata e aggiornata, di tempo in tempo.

1.10 "EBITDA": indica il margine operativo lordo, calcolato sottraendo ai ricavi operativi tutti i costi operativi, eccezion fatta per gli ammortamenti, le svalutazioni e le riprese di valore di attività, gli accantonamenti ai fondi e gli altri stanziamenti rettificativi.

1.11 "EBITDA Consolidato": indica l'EBITDA consolidato della Società (ivi incluso quello delle Società Controllate), come risultante dal bilancio consolidato della Società approvato di tempo in tempo.

1.12 "Giorno Lavorativo": indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni



nei quali le banche non sono aperte al pubblico a Roma (Italia).

1.13 "Lista di Maggioranza": indica la lista, presentata ai sensi dell'articolo 27 ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, che riceverà più voti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per la nomina del consiglio di amministrazione.

1.14 "Lista di Minoranza": indica ciascuna delle Liste di Minoranza A e delle Liste di Minoranza B, presentate ai sensi dell'articolo 27 ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

1.15 "Lista di Minoranza A": indica ciascuna Lista di Minoranza presentata da un Azionista che detenga, singolarmente, una partecipazione almeno pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (fermo restando quanto previsto all'articolo 33.6).

1.16 "Lista di Minoranza B": indica ciascuna Lista di Minoranza presentata da un gruppo di Azionisti, che detengano, in aggregato, una partecipazione almeno pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società.

1.17 "Partecipazione": indica, con riferimento a un Soggetto:
(i) qualunque partecipazione nel capitale di tale Soggetto;
(ii) qualunque obbligazione convertibile, warrant e altro strumento finanziario convertibile in, o scambiabile con, o esercitabile in cambio di, partecipazioni nel capitale di


tale Soggetto, (iii) qualunque strumento finanziario che attribuisca al suo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere partecipazioni nel capitale di tale Soggetto; (iv) qualunque diritto di opzione che attribuisca al suo titolare il diritto di sottoscrivere partecipazioni di nuova emissione nel capitale di tale Soggetto nell'ipotesi di aumenti di capitale, nonché qualunque diritto di prelazione che attribuisca al suo titolare il diritto di sottoscrivere partecipazioni di nuova emissione nel capitale di tale Soggetto in relazione alle quali non sia stato esercitato alcun diritto di opzione; e (v) qualunque strumento finanziario convertibile in, scambiabile con, o esercitabile in cambio di, partecipazioni nel capitale di tale Soggetto, anche a seguito di una ricapitalizzazione, riorganizzazione, fusione, vendita di beni o attività, o ad altro titolo.

1.18 "Parti Correlate": indica l'Azionista di Maggioranza e ogni Soggetto direttamente o indirettamente controllante, controllato da, ovvero sottoposto a comune controllo con, l'Azionista di Maggioranza, diverso dalla Società e dalle Società Controllate.

1.19 "Piano Economico e Finanziario": indica il piano economico e finanziario allegato alla Convenzione Unica, come di tempo in tempo modificato, integrato e aggiornato.

1.20 "Società": indica Autostrade per l'Italia S.p.A.

1.21 "Società Controllate": indica le società che sono




controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

1.22 "Soggetto": indica ogni persona fisica, società di capitali, società di persone, partnership, associazione (sia riconosciuta, sia non riconosciuta), entità non registrata, fondo di investimento o altro ente giuridico.

1.23 "Stato Membro dell'Unione Europea": indica qualsiasi Stato che sia un membro dell'Unione Europea alla data del 1° gennaio 2017.

1.24 "Statuto": indica il presente statuto sociale.

1.25 "Strumenti Finanziari": indica (i) le Azioni; (ii) qualunque obbligazione convertibile, warrant e altro strumento finanziario convertibile in, o scambiabile con, o esercitabile in cambio di Azioni; (iii) qualunque strumento finanziario che attribuisca al suo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni; (iv) qualunque diritto di opzione che attribuisca al suo titolare il diritto di sottoscrivere le Azioni di nuova emissione nell'ipotesi di aumenti di capitale, nonché qualunque diritto di prelazione che attribuisca al suo titolare il diritto di sottoscrivere le Azioni di nuova emissione in relazione alle quali non sia stato esercitato alcun diritto di opzione; e (v) qualunque strumento finanziario convertibile in, o scambiabile con, o esercitabile in cambio di, Azioni, anche a seguito di una ricapitalizzazione, riorganizzazione, fusione, vendita di beni o attività o ad altro titolo.



1.26 "trasferimento" (e le sue declinazioni) o "trasferire" (e le sue coniugazioni): indica, con riferimento a qualunque Partecipazione (ivi compresi, a fini di chiarezza interpretativa, le Azioni e gli Strumenti Finanziari), qualsiasi negozio o atto, inter vivos o mortis causa, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, da cui consegua il trasferimento (anche in via temporanea e/o su base fiduciaria) della, o l'impegno a trasferire la, proprietà di tali Partecipazioni, o dei diritti di voto alle stesse correlati (ivi inclusi, vendite, permuta, conferimenti, vendite in conseguenza di escussione di pegni, costituzione di diritti di usufrutto, o di altri diritti di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, opzioni e contratti a esecuzione differita, donazioni, conferimenti in un fondo patrimoniale, in una comunione o in un trust).

1.27 "Trasferimenti Consentiti": ha il significato di cui all'articolo 14.1.

1.28 "Valore di Mercato": indica il valore delle Azioni come determinato, dividendo l'equity value della Società per il numero delle Azioni (su base "fully diluted"), da uno o più esperti, designati - fra banche di investimento e società di revisione indipendenti e di primario standing a livello internazionale - dal consiglio di amministrazione, in tempo utile per l'adozione della delibera dell'organo sociale

competente. Più precisamente, per le finalità del presente

articolo 1.28, il consiglio di amministrazione dovrà,

alternativamente:

(a) designare un unico esperto, selezionato dal consiglio di

amministrazione con delibera adottata con la maggioranza

qualificata di cui all'articolo 33.3; ovvero

(b) designare un collegio di tre esperti, composto da: (i) un

esperto selezionato dagli amministratori tratti dalla Lista

di Maggioranza; (ii) un esperto selezionato dagli

amministratori tratti da ciascuna delle Liste di Minoranza A;

e (iii) un esperto selezionato congiuntamente dai due esperti

di cui ai precedenti punti (i) e (ii), restando inteso che

qualora i due esperti, così come sopra designati, non

riuscissero a designare il terzo esperto, quest'ultimo sarà

designato dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta

della parte più diligente. Qualora gli amministratori tratti

da ciascuna delle Liste di Minoranza A non dovessero

raggiungere un accordo sulla designazione dell'esperto di cui

al precedente punto (ii), l'esperto di cui al precedente

punto (ii) sarà nominato dal Presidente del Tribunale di


Milano su richiesta della parte più diligente.

1.29 "Veicolo Societario Rilevante": indica qualunque veicolo

societario il cui patrimonio sia rappresentato solamente, o

in via sostanziale solamente, da Partecipazioni (ovvero

diritti di voto) in un'Azionista di Minoranza ovvero in un



altro Veicolo Societario Rilevante.

2. DENOMINAZIONE

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Autostrade per l'Italia S.p.A."

3. OGGETTO SOCIALE

3.1 La Società svolge attività di costruzione e gestione di:

autostrade; infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete

autostradale; infrastrutture di sosta ed intermodali nonché

delle relative adduzioni. Nello svolgimento di tale attività,

la Società pertanto, esemplificativamente e non

tassativamente, ne cura:

(a) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le

innovazioni, gli ammodernamenti ed i completamenti; e si

avvale

(b) dei diritti di passaggio e di sosta e di quelli comunque

connessi al godimento della rete autostradale e di tali

infrastrutture e ciò sotto forma di abbonamenti o altri

corrispettivi.

3.2 La Società, inoltre, promuove, esercita e sviluppa, anche

in quanto connessi o, comunque, pertinenti alla costruzione e

gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di

sosta ed intermodali e relative adduzioni:

(a) attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica

e di progettazione;

(b) attività dirette all'acquisizione, qualunque ne sia la

modalità, ed alla commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici, a valore aggiunto;

(c) attività di commercializzazione di beni e servizi;

(d) attività di prestazione di servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;

(e) attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, ivi compresa la rete di telecomunicazioni.

3.3 Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, in Italia ed all'estero, direttamente ovvero tramite acquisizione, anche in sede di costituzione, di Partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporanee.

3.4 Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa o utile per tale fine, nonché qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, attiva o passiva, mobiliare e immobiliare e rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle società, consorzi ed associazioni partecipate direttamente o indirettamente o da cui è partecipata.

4. SEDE LEGALE

4.1 La Società ha sede legale in Roma.

4.2 Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie,

agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio degli Azionisti agli effetti sociali è quello risultante dal libro Soci.

6. DURATA

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, restando inteso che dalle deliberazioni di proroga della durata della Società non conseguirà alcun diritto di recesso degli Azionisti che non hanno concorso ad approvare la relativa delibera.

CAPO II


CAPITALE SOCIALE

7. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro seicentoventiduemilioniventisettemila/00 (622.027.000,00) diviso in numero 622.027.000 Azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno/00 (1,00) ciascuna.

8. INTESTAZIONE A INTERPOSTA PERSONA

È vietata l'intestazione ad interposta persona delle Azioni, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, a comunicare alla Società l'identità dei fiducianti.



9. AUMENTI DI CAPITALE

9.1 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 del codice civile.

9.2 Il consiglio di amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

10. AZIONI

10.1 Le Azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

10.2 Ogni Azione è indivisibile e dà diritto a un voto.


10.3 Nel caso di comproprietà di una Azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

10.4 La titolarità di una Azione comporta l'adesione al presente Statuto.

10.5 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, e con la maggioranza qualificata di cui al successivo articolo 25.2, categorie speciali di Azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

11. OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in



Azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

12. PATRIMONI DESTINATI

Il consiglio di amministrazione della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

CAPO III

TRASFERIMENTI

13. REGOLE SUL TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

13.1 Ferma ogni altra restrizione ai sensi del presente articolo 13 e degli articoli 15, 16, e 17, qualsiasi trasferimento di Strumenti Finanziari da parte di qualsiasi Azionista (ivi inclusi i trasferimenti parziali ed esclusi i Trasferimenti Consentiti ai sensi del successivo articolo 14) potrà avvenire soltanto a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro.

13.2 Il trasferimento di Strumenti Finanziari da parte di un Azionista di Minoranza a un altro Soggetto dovrà avvenire contestualmente e subordinatamente a: (i) il rilascio della dichiarazione di adesione, per iscritto, da parte di tale Soggetto, agli accordi parasociali relativi alla Società di cui l'Azionista di Minoranza trasferente sia parte; nonché (ii) la consegna al presidente del consiglio di amministrazione della Società della predetta dichiarazione.

13.3 Ciascun Azionista - nella misura consentita dalla legge e

dai regolamenti applicabili e in conformità agli stessi - si impegna a collaborare secondo buona fede, e a far sì che la Società e i suoi amministratori collaborino secondo buona fede, con l'Azionista che intenda trasferire i propri Strumenti Finanziari, in conformità alle previsioni del presente Statuto, in particolare:

(a) fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari o che possano essere ragionevolmente richiesti nell'ambito di una procedura di vendita, ivi inclusi (i) ai fini della preparazione di qualsiasi information memorandum sulla Società e sulle sue Società Controllate nonché di qualsiasi vendor due diligence report, (ii) per l'allestimento della data room e per l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e (iii) per rispondere alle domande poste in relazione a presentazioni o sessioni di Q&A con il management; e

(b) fornendo assistenza nella redazione dei documenti (contrattuali e di marketing) relativi all'operazione di vendita, secondo quanto l'Azionista trasferente possa ragionevolmente richiedere.

14. TRASFERIMENTI CONSENTITI

14.1 Ciascun Azionista potrà trasferire liberamente, in tutto o in parte, i propri Strumenti Finanziari a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro o di altro corrispettivo, a un proprio Affiliato, fatta eccezione per i

Cessionari Vietati (i "Trasferimenti Consentiti"). A detti trasferimenti non si applicheranno, pertanto, le previsioni di cui agli articoli 13.1, 15, 16 e 17.


14.2 Il trasferimento sarà consentito a condizione che:

(a) l'accordo di trasferimento contenga un'espressa previsione in base alla quale sia previsto, nell'ipotesi in cui il trasferitario cessi di essere un Affiliato del trasferente, che gli Strumenti Finanziari oggetto di trasferimento siano automaticamente ritrasferiti al trasferente. L'accordo di trasferimento dovrà altresì prevedere l'obbligo del trasferente e del trasferitario a fare tutto quanto risulti necessario a perfezionare il sopramenzionato ritrasferimento;

(b) il trasferimento avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.2; e

(c) l'Azionista trasferente resti solidalmente responsabile con l'Affiliato acquirente, per tutte le obbligazioni rinvenienti dagli Strumenti Finanziari oggetto di trasferimento.

14.3 In caso di Trasferimento Consentito ai sensi del presente articolo da parte di un Azionista avente ad oggetto esclusivamente una parte degli Strumenti Finanziari dallo stesso detenuti, i diritti attribuiti a tale Azionista dal presente Statuto (diversi dai diritti spettanti per legge, come, in via esemplificativa, il diritto di voto, i diritti




economici, ecc.) dovranno essere esercitati congiuntamente dall'Azionista trasferente e dal relativo trasferitario, mentre le obbligazioni in capo all'Azionista trasferitario di cui al presente Statuto dovranno essere adempiute congiuntamente dall'Azionista trasferente e dal suo trasferitario e, in ciascun caso, l'Azionista trasferente e il relativo trasferitario saranno considerati come un unico Soggetto ai fini di tali diritti e obbligazioni (ivi inclusi i diritti, e le conseguenti obbligazioni, di cui agli articoli 25, 27 e 40).

15. GRADIMENTO

Qualora un Azionista di Minoranza intenda eseguire un trasferimento diretto o indiretto, in tutto o in parte, dei propri Strumenti Finanziari a qualsiasi terzo (in casi diversi dai Trasferimenti Consentiti), il trasferimento sarà soggetto al preventivo gradimento del consiglio di amministrazione della Società, che delibererà secondo le maggioranze di legge; tale gradimento non sarà un mero gradimento dal momento che potrà essere oggetto di diniego esclusivamente laddove il relativo trasferimento sia a favore di un Cessionario Vietato. Il gradimento del consiglio di amministrazione della Società si intenderà concesso a tutti gli effetti di cui al presente Statuto qualora il consiglio di amministrazione della Società non dovesse comunicare per iscritto al richiedente Azionista di Minoranza il proprio

diniego entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azionista di Minoranza stesso. A tali fini, per "trasferimento indiretto" dovrà intendersi un trasferimento diretto di qualsivoglia Partecipazione in (i) un Azionista di Minoranza il cui patrimonio sia rappresentato solamente, o in via sostanziale solamente, da Strumenti Finanziari, ovvero (ii) un Veicolo Societario Rilevante.



16. DIRITTO DI PRIMO ACQUISTO

16.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti di cui al precedente articolo 14, e fermo quanto previsto all'articolo

16.3, qualora un Azionista (l'"Azionista Trasferente") intenda trasferire, in tutto o in parte, i propri Strumenti Finanziari (gli "Strumenti Finanziari in Vendita") a un terzo o a un altro Azionista, dovrà preventivamente offrire gli Strumenti Finanziari in Vendita agli Azionisti di Minoranza (gli "Azionisti Riceventi") e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

(a) l'Azionista Trasferente invierà agli Azionisti Riceventi una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Offerta"):

(i) specificando il numero e la natura degli Strumenti Finanziari in Vendita;

(ii) specificando il prezzo al quale l'Azionista Trasferente intende trasferire gli Strumenti Finanziari in Vendita (il "Prezzo di Primo Acquisto") e le dichiarazioni, garanzie e indennizzi in base ai quali intende trasferire gli Strumenti


Finanziari in Vendita; e

(iii) contenente un'offerta irrevocabile da parte dell'Azionista Trasferente a vendere, subordinatamente all'esercizio del Diritto di Primo Acquisto (come sotto definito) in conformità ai termini di cui al presente articolo 16, gli Strumenti Finanziari in Vendita, in tutto o in parte (a seconda del caso, conformemente ai termini qui previsti) agli Azionisti Riceventi;

(b) ciascun Azionista Ricevente avrà il diritto ("Diritto di Primo Acquisto") di acquistare tutti o parte degli Strumenti Finanziari in Vendita (ferme restando le disposizioni di cui al successivo articolo 16.2, nell'ipotesi in cui il Diritto di Primo Acquisto sia esercitato da più Azionisti Riceventi) al Prezzo di Primo Acquisto (ovvero alla relativa porzione pro-quota dello stesso, determinata sulla base del numero di Strumenti Finanziari in Vendita con riferimento ai quali sia stato esercitato il Diritto di Primo Acquisto), inviando all'Azionista Trasferente, a tutti gli altri Azionisti, e al presidente del consiglio di amministrazione, una comunicazione scritta contenente l'accettazione incondizionata dell'offerta di vendita contenuta nella Comunicazione di Offerta per il numero degli Strumenti Finanziari in Vendita per i quali l'offerta di vendita sia stata accettata (o qualsivoglia ammontare inferiore risultante dalla assegnazione di cui all'articolo 16.2) (la

"Comunicazione di Esercizio"); l'Azionista Ricevente dovrà altresì specificare, nella Comunicazione di Esercizio, il numero di Strumenti Finanziari in Vendita che intende acquistare, unitamente al Prezzo di Primo Acquisto (ovvero alla relativa porzione pro-quota dello stesso, determinata sulla base del numero di Strumenti Finanziari in Vendita con riferimento ai quali è stato esercitato il Diritto di Primo Acquisto); la Comunicazione di Esercizio dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro quarantacinque (45) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Offerta;

(c) qualora il Diritto di Primo Acquisto sia esercitato in conformità a quanto previsto all'articolo 16.1(b), il trasferimento degli Strumenti Finanziari in Vendita all'Azionista Ricevente e il relativo pagamento avverranno presso la sede legale della Società - ovvero nel diverso luogo che l'Azionista Trasferente e l'Azionista Ricevente concorderanno per iscritto - entro il ventesimo (20°) Giorno Lavorativo successivo all'ultima fra le seguenti date: (A) la data in cui è stata inviata la Comunicazione di Esercizio, ovvero, qualora sia necessario da parte dell'Azionista Ricevente ottenere consensi, autorizzazioni, e/o approvazioni da parte di autorità antitrust e/o regolamentari (le "Autorizzazioni"), (B) la data in cui le Autorizzazioni sono state ottenute, ovvero, qualora l'Azionista Trasferente sia




l'Azionista di Maggioranza e si verifichino le circostanze di cui all'articolo 16.1(d), punto (y) ovvero (z), (C) la data che cade sei mesi dopo lo spirare del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio (o la data precedente che l'Azionista di Maggioranza dovesse stabilire) e, in ciascun caso, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

(i) il trasferimento degli Strumenti Finanziari in Vendita sarà eseguito mediante l'adozione, la sottoscrizione e l'esecuzione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari;

(ii) il Prezzo di Primo Acquisto (ovvero la relativa porzione pro-quota dello stesso, determinata sulla base del numero di Strumenti Finanziari in Vendita con riferimento ai quali sia stato esercitato il Diritto di Primo Acquisto) sarà versato integralmente dall'Azionista Ricevente all'Azionista Trasferente contestualmente al trasferimento degli Strumenti Finanziari in Vendita a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che l'Azionista Trasferente comunicherà tempestivamente;

(iii) l'Azionista Trasferente non rilascerà dichiarazioni e garanzie in merito agli Strumenti Finanziari in Vendita, eccezion fatta per (A) dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi aventi a oggetto la capacità e il potere di trasferire gli Strumenti Finanziari in Vendita, la titolarità degli stessi e l'assenza di vincoli sui medesimi, e (B) le dichiarazioni, garanzie e indennizzi inclusi nella



Comunicazione di Offerta in linea con quanto previsto

all'articolo 16.1(a)(ii); e

(iv) ogni spesa (ivi inclusi gli onorari notarili), imposta e
tassa (escluse le imposte sui capital gain e le plusvalenze

gravanti sull'Azionista Trasferente) relative al
trasferimento degli Strumenti Finanziari in Vendita saranno
sostenute dall'Azionista Ricevente;

(d) qualora (x) gli Azionisti Riceventi non trasmettano in
via tempestiva, ai sensi del precedente articolo 16.1(b),

alcuna Comunicazione di Esercizio, ovvero (y) gli stessi
trasmettano una o più Comunicazioni di Esercizio ma le
relative Autorizzazioni non siano ottenute entro quattro (4)

mesi dalla data di trasmissione della Comunicazione di
Esercizio, ovvero le autorità competenti abbiano rigettato le
relative richieste di Autorizzazione, o abbiano sottoposto il

rilascio delle medesime Autorizzazioni a condizioni, impegni,
obbligazioni, o altri requisiti, cui gli Azionisti Riceventi
non intendano conformarsi (gli eventi di cui alla presente


lettera (y), il "Diniego delle Autorizzazioni"), ovvero (z)
la Comunicazione di Esercizio inviata tempestivamente e con
riferimento alla quale siano state ottenute le necessarie

Autorizzazioni riguardi esclusivamente parte degli Strumenti
Finanziari in Vendita, allora (A) laddove l'Azionista
Trasferente sia l'Azionista di Maggioranza, lo stesso sarà

libero di trasferire tutti o parte degli Strumenti Finanziari

in Vendita (dedotti gli Strumenti Finanziari in Vendita per i quali le Comunicazioni di Esercizio siano state inviate correttamente e per i quali non sia intervenuto un Diniego delle Autorizzazioni) a uno o più trasferitari, ovvero (B) laddove l'Azionista Trasferente sia un'Azionista di Minoranza, lo stesso sarà libero di trasferire tutti o parte degli Strumenti Finanziari in Vendita (ivi inclusi, a fini di chiarezza interpretativa, gli Strumenti Finanziari in Vendita per i quali la Comunicazione di Esercizio sia stata inviata tempestivamente e per i quali non sia intervenuto un Diniego delle Autorizzazioni, come se tali Comunicazioni di Esercizio non fossero state inviate) a uno o più trasferitari (salvo quanto previsto all'articolo 15), in ciascun caso, a condizione che gli accordi vincolanti disciplinanti tale trasferimento siano sottoscritti entro sei (6) mesi dalla scadenza del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio, ovvero dal Diniego delle Autorizzazioni, a seconda del caso, e il trasferimento sia perfezionato entro i sei (6) mesi successivi (il "Termine di Vendita"), e sempreché la vendita avvenga:

- (i) a un prezzo per Strumento Finanziario non inferiore al Prezzo di Primo Acquisto per Strumento Finanziario;
- (ii) a termini non più favorevoli per il trasferitario rispetto a quelli inclusi nella Comunicazione di Offerta (ivi incluso quanto indicato nella stessa con riferimento a



dichiarazioni, garanzie e indennizzi); e

(iii) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.2;


(e) qualora il trasferimento di qualsiasi Strumento Finanziario in Vendita a uno o più trasferitari secondo quanto previsto al precedente articolo 16.1(d) non sia completato entro il Termine di Vendita, l'Azionista Trasferente che intendesse ancora trasferire tali Strumenti Finanziari in Vendita sarà tenuto ad avviare nuovamente la procedura di cui al presente articolo 16, restando inteso che l'Azionista Trasferente non potrà riavviare tale procedura per i tre (3) mesi successivi alla scadenza del Termine di Vendita;

(f) qualora (i) l'Azionista Trasferente sia l'Azionista di Maggioranza, (ii) dovessero verificarsi le circostanze di cui all'articolo 16.1(d), punti (y) o (z), e (iii) non fosse completato il trasferimento di ciascuno dei rimanenti Strumenti Finanziari in Vendita entro il Termine di Vendita, l'Azionista di Maggioranza avrà il diritto di interrompere la procedura di vendita e mantenere la titolarità di tutti (ma non meno di tutti) gli Strumenti Finanziari in Vendita, restando inteso che l'Azionista di Maggioranza non potrà riavviare la procedura di cui al presente articolo 16 per tre (3) mesi successivi alla scadenza del Termine di Vendita.

16.2 Qualora il Diritto di Primo Acquisto sia esercitato da

più Azionisti Riceventi per un numero di Strumenti Finanziari superiore, in aggregato, al numero degli Strumenti Finanziari in Vendita, i medesimi Strumenti Finanziari in Vendita saranno trasferiti a tali Azionisti Riceventi in proporzione al numero di Azioni detenute da ciascuno di essi (l' "Assegnazione Proporzionale"), ovvero, qualora il numero di Strumenti Finanziari in Vendita indicato in una Comunicazione di Esercizio sia inferiore al numero risultante - con riferimento all'Azionista Ricevente che abbia trasmesso tale Comunicazione di Esercizio - a seguito dell'Assegnazione Proporzionale, sarà trasferito a detto Azionista Ricevente siffatto numero inferiore e i rimanenti Strumenti Finanziari in Vendita saranno assegnati agli altri Azionisti Riceventi con Assegnazione Proporzionale.

16.3 Le previsioni del presente articolo 16 non troveranno applicazione al caso in cui l'Azionista di Maggioranza intenda eseguire un trasferimento di tutti o parte dei propri Strumenti Finanziari nella Società, per effetto del quale (i) il Potenziale Acquirente (come definito al successivo articolo 17) venga a detenere il controllo della Società, ovvero (ii) il Potenziale Acquirente venga a detenere un numero di Azioni maggiore rispetto al numero di Azioni detenute dall'Azionista trasferente (nei quali casi si applicheranno esclusivamente le previsioni di cui all'articolo 17).



17. DIRITTO DI CO-VENDITA

17.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti di cui al precedente articolo 14, qualora l'Azionista di Maggioranza intenda trasferire i propri Strumenti Finanziari, in tutto o in parte (gli "Strumenti Finanziari Rilevanti") a un terzo ovvero a un Azionista di Minoranza (il "Potenziale Acquirente") e, per effetto di tale trasferimento, il Potenziale Acquirente (i) venga a detenere il controllo della Società, ovvero (ii) venga a detenere un numero di Azioni maggiore rispetto al numero di Azioni detenuto dall'Azionista trasferente, l'Azionista di Maggioranza potrà trasferire gli Strumenti Finanziari Rilevanti al Potenziale Acquirente purché, quale condizione al perfezionamento di tale trasferimento, l'Azionista di Maggioranza faccia sì che gli Azionisti di Minoranza abbiano il diritto di trasferire i propri Strumenti Finanziari al Potenziale Acquirente ai termini indicati nel presente articolo 17 (il "Diritto di Co-Vendita"). Al fine di consentire agli Azionisti di Minoranza di esercitare il Diritto di Co-Vendita, l'Azionista di Maggioranza dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli Azionisti di Minoranza (la "Comunicazione di Trasferimento").

La Comunicazione di Trasferimento dovrà:

(a) specificare il nome e gli ulteriori dati rilevanti del Potenziale Acquirente (ivi incluso l'eventuale Soggetto al vertice della sua catena di controllo);


(b) specificare il numero e il tipo di Strumenti Finanziari Rilevanti; e

(c) indicare il prezzo offerto dal Potenziale Acquirente e gli altri termini e condizioni in base ai quali avverrà il trasferimento.

17.2 A seguito della ricezione della Comunicazione di Trasferimento, ciascuno degli Azionisti di Minoranza avrà il diritto di trasferire, al medesimo Prezzo di Co-Vendita (come di seguito definito) e ai medesimi termini e condizioni (ma fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17.4(c)) applicabili al trasferimento proposto dall'Azionista di Maggioranza al Potenziale Acquirente, tutti (e non meno di tutti) gli Strumenti Finanziari detenuti da tale Azionista di Minoranza nella Società (gli "Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita").

17.3 Il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro quarantacinque (45) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, inviando una comunicazione scritta all'Azionista di Maggioranza e a tutti gli altri Azionisti contenente l'impegno irrevocabile a trasferire i propri Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita al Prezzo di Co-Vendita e ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (ivi inclusi - a fini di chiarezza interpretativa - in proporzione ai relativi Strumenti

Finanziari Oggetto di Co-Vendita, obbligazioni di indennizzo, dichiarazioni e garanzie a favore del Potenziale Acquirente e meccanismi di aggiustamento prezzo (fatto in ogni caso salvo quanto previsto all'articolo 17.4(c)).



17.4 In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, l'Azionista di Maggioranza dovrà far sì che il Potenziale Acquirente acquisti gli Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita:

(a) contestualmente a (e nel medesimo luogo de) il trasferimento al Potenziale Acquirente degli Strumenti Finanziari Rilevanti dell'Azionista di Maggioranza;

(b) al "Prezzo di Co-Vendita" che, ai fini di cui al presente statuto, corrisponderà a:

(i) il medesimo prezzo per Strumento Finanziario indicato nella Comunicazione di Trasferimento; oppure

(ii) qualora gli Strumenti Finanziari Rilevanti rappresentino meno del cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società e, a seguito del perfezionamento del trasferimento degli Strumenti Finanziari Rilevanti, il Potenziale Acquirente venga ad acquistare (anche attraverso Affiliati)

il controllo della Società, un importo uguale al maggiore tra


(x) il prezzo di cui al precedente punto (i), e (y) un importo corrispondente alla media ponderata tra il prezzo per Strumento Finanziario indicato nella Comunicazione di Trasferimento e il prezzo corrisposto da tale Potenziale

Acquirente (e/o dai suoi Affiliati) in qualsivoglia operazione intervenuta nei precedenti dodici (12) mesi (fermo restando, a fini di chiarezza interpretativa, che ove nei dodici (12) mesi precedenti non sia avvenuta alcuna operazione, si applicherà il prezzo di cui al precedente punto (x)); e

(c) ai medesimi termini e condizioni del trasferimento dall'Azionista di Maggioranza al Potenziale Acquirente, fermo restando che le dichiarazioni e garanzie riguardanti la capacità e il potere di trasferire gli Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita, la titolarità degli stessi e l'assenza di ogni vincolo sui medesimi saranno le uniche dichiarazioni e garanzie che potranno essere richieste agli Azionisti di Minoranza (su base parziaria e non solidale).

17.5 Qualora il Potenziale Acquirente si rifiutasse di acquistare gli Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita, l'Azionista di Maggioranza non potrà trasferire gli Strumenti Finanziari Rilevanti al Potenziale Acquirente, a meno che gli Strumenti Finanziari Oggetto di Co-Vendita non vengano acquistati dallo stesso Azionista di Maggioranza al Prezzo di Co-Vendita e ai medesimi termini e condizioni (fatto in ogni caso salvo quanto previsto all'articolo 17.4(c)).

17.6 Resta inteso che il Prezzo di Co-Vendita di cui al precedente articolo 17.4(b) sarà corrisposto all'Azionista di Minoranza che abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita,



dedotte, pro-quota, le spese sostenute dall'Azionista di
Maggioranza nella procedura di vendita (ivi incluso, senza
limitazione, qualsiasi compenso - a titolo oneroso -
corrisposto a consulenti, anche legali), a condizione che le
suddette spese siano ragionevoli e in linea con gli standard
di mercato applicabili a operazioni analoghe.

18. VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

18.1 I trasferimenti di Strumenti Finanziari effettuati in
violazione dei divieti e dei limiti ai trasferimenti previsti
agli articoli 15 (con riferimento ai trasferimenti diretti, e
fermo restando quanto previsto all'articolo 18.3 con riguardo
ai trasferimenti indiretti), 16 o 17 è privo di effetto nei
confronti della Società e degli Azionisti.

18.2 Gli amministratori non potranno iscrivere nel libro soci
le Azioni riferibili al trasferitario di Strumenti Finanziari
della Società ovvero di Partecipazioni (a seconda del caso)
se non previa verifica del rispetto delle previsioni di cui
agli articoli 15 (con riferimento ai trasferimenti diretti e
fermo restando quanto previsto all'articolo 18.3 con
riferimento ai trasferimenti indiretti), 16, e 17 (a seconda
del caso). Nel caso in cui gli amministratori dovessero
accertare che un trasferimento è avvenuto in violazione di
uno dei predetti articoli, gli stessi non potranno iscrivere
il relativo trasferitario nel libro soci, ovvero (qualora

l'iscrizione sia già intervenuta) dovranno cancellare l'iscrizione dallo stesso e, pertanto, tale trasferitario non avrà alcun diritto ai sensi del presente Statuto, ivi incluso il diritto alla distribuzione di dividendi, né potrà partecipare e votare alle assemblee degli Azionisti.

18.3 Qualora sia stato eseguito un trasferimento indiretto a un Cessionario Vietato in violazione dell'articolo 15, fino a che la violazione non sia stata curata ottenendo l'approvazione del consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15, ovvero effettuando un ri-trasferimento in senso opposto al trasferimento indiretto che ha determinato la violazione, (i) l'Azionista di Minoranza interessato dalla violazione non avrà diritto di votare in assemblea, i suoi diritti di voto saranno sospesi e non saranno computati ai fini del calcolo della maggioranza qualificata di cui all'articolo 25.2, e (ii) l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza A presentata da tale Azionista di Minoranza, ovvero l'amministratore designato da tale Azionista di Minoranza ai sensi dell'articolo 47.2, non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza qualificata di cui all'articolo 33.3.


CAPO IV

ASSEMBLEA

19. DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente

costituita, rappresenta l'universalità dei Soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, sono vincolanti anche per gli assenti e i dissenzienti.



19.2 Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, si terranno nel Comune ove la Società ha sede legale, salvo che il consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

20. CONVOCAZIONE

20.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, contenente l'ordine del giorno, inviato agli Azionisti con lettera raccomandata a.r., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, in tutti i casi trasmesso anticipatamente via e-mail agli indirizzi e-mail eventualmente comunicati dagli Azionisti, e comunicato almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

20.2 Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una (1) data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.


20.3 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21. DEPOSITO DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI

21.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due (2) giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie Azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le Azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

21.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 18.3, quale condizione per essere ammesso a intervenire e votare in assemblea, ciascun Azionista di Minoranza il cui patrimonio sia rappresentato solamente, o in via sostanziale solamente, da Strumenti Finanziari dovrà depositare presso la sede sociale della Società, unitamente alle Azioni, una dichiarazione indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione attestante che tale Azionista di Minoranza ha (i) ottenuto conferma scritta da tutti i titolari diretti di Partecipazioni o diritti di voto in tale Azionista di Minoranza che, per quanto a conoscenza di detti titolari - a seguito di ragionevole indagine - non siano stati eseguiti trasferimenti indiretti (come definiti all'articolo 15) di Partecipazioni o di diritti di voto detenuti dai predetti



titolari nell'Azionista di Minoranza, in violazione delle previsioni dell'articolo 15 dalla data dell'ultima assemblea, e (ii) rispettato le previsioni dell'articolo 48 dalla data dell'ultima assemblea.

22. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

22.1 Ogni Soggetto al quale spetta il diritto di intervenire e votare in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

22.2 In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui all'articolo 26.3, la delega dovrà pervenire alla Società preventivamente all'apertura dei lavori assembleari.

22.3 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'assemblea stessa.

23. PRESIDENTE E SEGRETARIO

23.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Soggetto che ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 29; in mancanza l'assemblea elegge il proprio presidente.

23.2 L'assemblea, su designazione del presidente, nomina un segretario. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio.

24. ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

24.1 Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.


24.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

25. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

25.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 25.2, per la validità delle delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie valgono le maggioranze di legge.

25.2 Le decisioni relative alle seguenti materie potranno essere validamente adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a condizione che i voti favorevoli computati nelle maggioranze di legge includano anche il voto degli Azionisti di Minoranza che detengano, alla data della relativa assemblea, singolarmente, almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 33.6):

(a) ogni modifica significativa allo Statuto quali: (i) le modifiche ai diritti amministrativi, ai diritti di voto, o ai diritti economici degli Azionisti (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il meccanismo del voto di lista, le disposizioni relative alla policy finanziaria e alla politica di distribuzione dei dividendi), alle



maggioranze qualificate, o alle previsioni che regolano i trasferimenti; (ii) il trasferimento della sede legale della Società all'estero; (iii) la modifica dell'oggetto sociale, quando la modifica comporta un cambiamento dell'attività condotta dalla Società; (iv) l'emissione di nuovi tipi o classi di Strumenti Finanziari; o (v) la modifica di qualsiasi definizione contenuta nell'articolo 1, nella misura in cui tale modifica sia riferibile a una delle precedenti ipotesi di modifica;

(b) fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 25.3, le delibere di aumento del capitale sociale (i) in opzione, ove il prezzo di sottoscrizione sia inferiore al Valore di Mercato delle Azioni, o (ii) con esclusione del diritto di opzione;

(c) le delibere di fusione ovvero scissione della Società, diverse da quelle disciplinate all'articolo 2505 del codice civile;

(d) la distribuzione di dividendi in deroga alla politica di distribuzione dei dividendi come stabilita al successivo articolo 44;

(e) la liquidazione della Società.

25.3 Nell'ipotesi in cui un aumento di capitale sia necessario ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile, ovvero al fine di rispettare la Convenzione Unica, e/o i covenant finanziari e/o altre obbligazioni rinvenienti dagli accordi di


finanziamento di cui la Società sia parte, le relative delibere potranno essere validamente adottate con le maggioranze di legge e le maggioranze qualificate di cui all'articolo 25.2 non saranno applicabili, a condizione che l'aumento di capitale sia offerto in sottoscrizione agli Azionisti, e successivamente, qualora tale aumento di capitale non fosse stato sottoscritto (ovvero non fosse stato interamente sottoscritto), le rimanenti Azioni siano offerte in sottoscrizione a terzi, a un prezzo non inferiore a quello al quale le Azioni erano state offerte in sottoscrizione agli Azionisti.

25.4 In parziale deroga delle percentuali di capitale sociale richieste ai sensi dell'articolo 2393-bis, comma 1, del codice civile, per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, gli Azionisti che detengono Azioni che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) potranno esercitare l'azione sociale di responsabilità nella misura in cui l'azione afferisca ad asserite violazioni dei doveri del/gli amministratore/i derivanti da, ovvero connessi a, una operazione con Parti Correlate.

26. VERBALE D'ASSEMBLEA

26.1 Nel verbale d'assemblea sono riassunte, su richiesta dei Soggetti cui spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.2 Il verbale è l'unico documento facente prova delle



delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soggetti cui spetta il diritto di voto.

26.3 È consentita la partecipazione all'assemblea per video-conferenza o per audio-conferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(b) sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito a tutti i Soggetti partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;

(d) sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

26.4 Coloro che intendono partecipare all'assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle Azioni di cui al precedente articolo 21, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video o audio.

CAPO V


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27. COMPOSIZIONE E NOMINA

27.1 La Società, ai sensi del paragrafo 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di sette (7) e da non più di ventitré (23) membri eletti dall'assemblea. L'assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori, ne determina il numero, anche avuto riguardo al numero delle liste presentate ai sensi dei successivi articoli 27.2 e 27.3, e al procedimento di elezione di cui all'articolo 27.4.

27.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste che devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno tre (3) giorni prima della data della riunione assembleare in prima convocazione. A pena di inammissibilità, le liste presentate dagli Azionisti devono (i) contenere almeno il nome di un (1) candidato, ed (ii) essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica di amministratori (ivi inclusi i requisiti di cui al successivo articolo 27.10).

27.3 Le liste potranno essere presentate da uno (1) o più



Azionisti che rappresentino, singolarmente o congiuntamente con altri Azionisti, almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (fermo restando quanto previsto all'articolo 33.6); ogni Azionista può concorrere alla presentazione di una (1) lista.

27.4 Le liste saranno messe ai voti e ciascun Azionista, indipendentemente dal numero di Azioni possedute e dall'aver o meno presentato una lista, potrà votare per una (1) sola lista. Alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

(a) qualora sia stata presentata una (1) sola lista, tutti i membri del consiglio di amministrazione risulteranno eletti dalla stessa;

(b) qualora siano state presentate due (2) o più liste:

(i) dalla Lista di Maggioranza saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori meno il numero di amministratori che, ai sensi e secondo il criterio di cui al successivo punto (ii), devono essere tratti dalle Liste di Minoranza. Il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza non potrà comunque essere inferiore al 60% (arrotondato per eccesso) del totale degli amministratori da eleggere;

(ii) i restanti amministratori saranno tratti dalle Liste di Minoranza come segue: (A) da ciascuna Lista di Minoranza A


sarà tratto un (1) amministratore, e (B) dalla Lista di Minoranza B che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sarà tratto un (1) amministratore, in ciascun caso, secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa. Rispetto a quanto previsto al precedente punto (i), il numero degli amministratori tratti dalle Liste di Minoranza non potrà essere superiore, su base aggregata, al 40% (arrotondato per difetto) degli amministratori da eleggere;

(c) ove non sia stata presentata alcuna lista, gli amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti. In caso di parità di voti tra due (2) o più Liste di Minoranza B si procede al ballottaggio tra le medesime mediante ulteriore votazione assembleare.

27.5 Gli amministratori rimarranno in carica fino a un massimo di tre (3) esercizi e cesseranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere rieletti.

27.6 L'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.

27.7 I requisiti di onorabilità di un amministratore si



riterranno non sussistenti qualora lo stesso si trovi, all'atto della nomina, in una delle situazioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000.

27.8 Il requisito di professionalità implica l'aver maturato una significativa esperienza in:

(a) attività amministrative, gestionali o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero

(b) attività professionali attinenti o, in ogni caso, funzionali all'amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; o

(c) attività di insegnamento in materie giuridiche, tecniche o economiche.

27.9 Almeno due (2) dei componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

(a) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del consiglio di amministrazione della Società, e dei suoi Affiliati;

(b) non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso Affiliati, società fiduciarie o interposta persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno (1) o più Soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

27.10 Nonostante quanto previsto dall'articolo 2390 del


codice civile, agli amministratori della Società è espressamente consentito di essere amministratori in società concorrenti; restando inteso che, tuttavia, gli amministratori tratti dalle Liste di Minoranza non dovranno essere amministratori, dirigenti, funzionari o dipendenti di un Cessionario Vietato.

27.11 Il consiglio di amministrazione accerta e dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché la sussistenza di ogni causa di ineleggibilità e di decadenza.

28. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

28.1 Se nel corso dell'esercizio vengono meno uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del/i nuovo/i amministratore/i con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

(a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione - mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile - dell'amministratore cessato con un candidato incluso nella medesima lista cui appartiene l'amministratore cessato, secondo le eventuali indicazioni contenute al riguardo nella lista medesima, ovvero, qualora la lista non contenga ulteriori candidati in sostituzione dell'amministratore cessato o il suddetto candidato non accetti di o non abbia i requisiti per assumere la carica, sulla base di designazione comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione




dall'Azionista o dagli Azionisti che abbiano presentato la lista cui appartiene l'amministratore cessato, ovvero dal Soggetto o dai Soggetti cui le Azioni di questi ultimi siano state eventualmente trasferite, nel rispetto delle condizioni indicate nell'ultimo paragrafo del presente articolo e in tempo utile per la riunione avente a oggetto la cooptazione, e l'assemblea delibererà - con le maggioranze di legge - rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità di cui alla precedente lettera (a), ovvero il sostituto prescelto dal consiglio di amministrazione con le modalità di cui alla precedente lettera (a) non sia successivamente confermato dall'assemblea, ovvero venga a mancare la maggioranza costituita da amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere convocata, da parte del presidente del consiglio di amministrazione o, nel caso in cui quest'ultimo non provveda, dal vice-presidente o dal presidente del collegio sindacale, un'assemblea per la nomina, ai sensi del precedente articolo 27, di un nuovo consiglio di amministrazione.

Ai fini di quanto previsto alla lettera (a) che precede, la designazione dell'amministratore da nominare in sostituzione dell'amministratore cessato potrà essere validamente

effettuata a condizione che l'Azionista o gli Azionisti che abbiano presentato la lista cui appartiene l'amministratore cessato (ovvero il Soggetto o i Soggetti cui le Azioni degli stessi siano state eventualmente trasferite) detengano un numero di Azioni rappresentative di una percentuale del capitale sociale della Società tale per cui, ove, al momento della designazione, fosse presentata e votata (con tutti i propri voti) una lista da (e solo da) tale Azionista o da tali Azionisti (o da tale Soggetto o tali Soggetti) e tutti gli altri Azionisti presentassero e votassero altre liste, detta lista risulterebbe essere, ai sensi del presente statuto, la Lista di Maggioranza (se l'amministratore cessato apparteneva alla Lista di Maggioranza) o una Lista di Minoranza (se l'amministratore cessato apparteneva a una Lista di Minoranza).

28.2 Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 28.1(a) restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati o confermati dall'assemblea scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro conferma o nomina. Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 28.1(a) in sostituzione di amministratori tratti dalle Liste di Minoranza A o dalle Liste di Minoranza B saranno considerati, a tutti i fini del presente statuto, amministratori tratti dalle Liste di Minoranza A o dalle Liste Minoranza B (a seconda dei casi).



28.3 Qualora il consiglio di amministrazione debba

considerarsi cessato ai sensi del precedente articolo

28.1(b), quest'ultimo resterà in carica per il compimento dei

soliti atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea

non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà

intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei

nuovi amministratori.

29. PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E AMMINISTRATORE

DELEGATO

29.1 Il consiglio di amministrazione elegge il presidente

scegliendolo tra i suoi componenti tratti dalla Lista di

Maggioranza. Il consiglio di amministrazione può nominare uno

(1) o più vice-presidenti. Nomina pure un segretario,

scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

29.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente, egli

è sostituito dal vice-presidente ovvero, in mancanza,

dall'amministratore più anziano di età.

29.3 Qualora l'assemblea non abbia provveduto alla nomina del

presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore

più anziano di età convoca la prima riunione di tale organo.

29.4 Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore

delegato, scegliendolo tra i suoi componenti tratti dalla

Lista di Maggioranza. L'amministratore delegato dovrà essere

un individuo dotato di comprovata esperienza e competenza ad

alti livelli manageriali, e in possesso dei requisiti

personali e professionali necessari a esercitare correttamente tutti i doveri a questi attribuiti ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto.

30. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

30.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso annuo stabilito dall'assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.


30.2 Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

30.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

31. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'assemblea.

31.2 Il consiglio di amministrazione, con cadenza annuale, aggiorna e approva, con le maggioranze di legge, i piani economici della Società, i quali conterranno, inter alia,



informazioni circa le evoluzioni prevedibili della gestione.

31.3 La Società dovrà condurre presentazioni periodiche dedicate al fine di fornire aggiornamenti sul business agli Azionisti, agli obbligazionisti e agli investitori istituzionali.

31.4 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

(a) la delibera di fusione nei casi di cui all'articolo 2505 del codice civile;

(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Azionista;

(e) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative obbligatorie;

(f) il trasferimento della sede legale della Società in altro comune del territorio italiano.

31.5 Fermo restando quanto previsto all'articolo 33.3, le seguenti materie saranno riservate all'approvazione del consiglio di amministrazione e, pertanto, non potranno essere delegate a nessun singolo amministratore, o comitato di amministratori, fatta eccezione per le deleghe/sub-deleghe di potere che saranno necessarie a eseguire, condurre e perfezionare gli atti e/o le operazioni approvati dal

consiglio di amministrazione in conformità al presente

Statuto:


(a) la determinazione dei criteri per la selezione dei candidati per le cariche di amministratore delegato e di direttore finanziario (chief financial officer) e la preparazione di una lista ristretta di candidati, previa valutazione delle loro esperienze e competenze, nonché del possesso dei requisiti personali e professionali necessari a esercitare correttamente tutti i doveri loro attribuiti ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto;

(b) la definizione delle politiche di remunerazione e dei piani di incentivazione della Società, basati sull'andamento della Società e finalizzati all'incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti che occupano le posizioni di maggior rilievo, così come a promuovere una cultura di valore a lungo termine e l'allineamento con gli interessi degli Azionisti;

(c) l'approvazione del business plan ovvero del budget annuale, ovvero le modifiche agli stessi;

(d) acquisizioni, trasferimenti o cessioni di qualsivoglia partecipazione in qualsiasi Soggetto, ovvero di aziende o rami d'azienda (ivi inclusa la stipula di contratti di affitto di ramo d'azienda), ovvero la sottoscrizione di aumenti di capitale;

(e) ogni operazione o serie di operazioni tra loro correlate



(ivi incluse, a fini di chiarezza interpretativa, la sottoscrizione, la modifica, o la proroga di qualsivoglia contratto o la transazione di controversie, o la rinuncia a diritti) per un importo o avente un valore - annuo, per singola operazione, o per serie di operazioni tra loro correlate, a seconda del caso - superiore all'un per cento (1%) dell'EBITDA Consolidato;

(f) ogni operazione o serie di operazioni tra loro correlate (ivi incluse, a fini di chiarezza interpretativa, la sottoscrizione, la modifica, o la proroga di qualsivoglia contratto o transazione di controversie, o la rinuncia a diritti) con una Parte Correlata per un importo o avente un valore - annuo, per singola operazione, o per serie di operazioni tra loro correlate, a seconda del caso - superiore a Euro 2.000.000;

(g) la stipulazione di patti parasociali, joint venture, o accordi di partnership; o

(h) la costituzione di Società Controllate.

31.6 Il consiglio di amministrazione della Società dovrà assicurare che in ogni tempo sia in essere una policy finanziaria approvata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 33.3(j). Ciascuna policy finanziaria della Società rimarrà in vigore sino a quando una nuova policy finanziaria non sia stata approvata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza qualificata di cui

all'articolo 33.3(j).


32. RIUNIONI

32.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno dieci (10) volte all'anno ed è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal presidente o su richiesta scritta di almeno due (2) amministratori. Ogni amministratore può richiedere l'inclusione di specifiche materie nell'ordine del giorno della riunione consiliare.

32.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, contenente indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro (24) ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco. L'avviso di convocazione dovrà essere predisposto sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

32.3 In mancanza della convocazione prevista dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

32.4 Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro



consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

33. DELIBERAZIONI

33.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

33.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 33.3, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

33.3 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33.4 e 33.5, le delibere relative alle seguenti materie sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e le relative delibere potranno essere validamente adottate con le maggioranze di legge a condizione che tali maggioranze comprendano il voto favorevole di tutti gli amministratori tratti da ciascuna delle Liste di Minoranza A:

(a) nuovi investimenti che non siano suscettibili di essere ammessi a remunerazione ai sensi della Convenzione Unica, e i quali (i) individualmente, richiedano spese in conto capitale per un importo superiore all'un per cento (1%) dell'EBITDA Consolidato, o (ii) comportino che il totale degli investimenti approvati in un determinato esercizio ai sensi del presente articolo 33.3(a) richieda spese in conto capitale superiori al due per cento (2%) dell'EBITDA Consolidato; o (iii) comportino che il totale degli

investimenti approvati ai sensi del presente articolo 33.3(a)

richieda, in un determinato esercizio, spese in conto

capitale superiori al due per cento (2%) dell'EBITDA

Consolidato;

(b) nuovi investimenti che siano suscettibili di essere

ammessi a remunerazione ai sensi della Convenzione Unica, e i

quali (i) individualmente, richiedano spese in conto capitale

per un importo superiore al dieci per cento (10%) dell'EBITDA

Consolidato, o (ii) comportino che il totale degli

investimenti approvati in un determinato esercizio ai sensi

del presente articolo 33.3(b) richieda spese in conto

capitale superiori al dieci per cento (10%) dell'EBITDA

Consolidato, o (iii) comportino che il totale degli

investimenti approvati ai sensi del presente articolo 33.3(b)

richieda, in un determinato esercizio, spese in conto

capitale superiori al 10% dell'EBITDA Consolidato;

(c) ogni operazione (i) fuori dal territorio italiano,

eccezion fatta per le operazioni aventi un valore annuale non

eccedente il due per cento (2%) dell'EBITDA Consolidato e che

siano connesse alla fornitura, in favore di società estere

e/o società operanti principalmente all'estero, di servizi e

attrezzature per sistemi elettronici di raccolta dei pedaggi,

o (ii) fuori dall'ambito dell'Attività Principale;

(d) la risoluzione, la proroga, il rinnovo, ovvero altre

modifiche ai termini e alle condizioni della Convenzione


Unica aventi un significativo impatto economico, finanziario, o di allocazione del rischio sulla Società o sulla Convenzione Unica (quali in riferimento a meccanismi di calcolo delle tariffe, remunerazione degli investimenti, o meccanismi di indennizzo);

(e) l'acquisizione di nuove concessioni, o la proroga, o il rinnovo delle concessioni esistenti (diverse dalla Convenzione Unica), o la partecipazione a gare o procedure competitive per l'acquisizione di concessioni;

(f) ogni proposta all'assemblea concernente una delle materie elencate all'articolo 25.2 (con l'esclusione, a fini di chiarezza interpretativa, delle proposte all'assemblea riguardanti le delibere di aumento di capitale di cui all'articolo 25.3);

(g) l'acquisizione (anche mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale), il trasferimento o la cessione di qualsiasi (i) partecipazione in qualsivoglia Soggetto; ovvero (ii) aziende o rami d'azienda (ivi inclusa la sottoscrizione di contratti di affitto di ramo d'azienda), in ciascun caso, aventi un valore, ovvero per un prezzo, cumulativamente in un dato esercizio, superiore al due per cento (2%) dell'EBITDA Consolidato;

(h) l'acquisizione, il trasferimento o la cessione di beni o attività non strumentali alla conduzione dell'Attività Principale nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, avente



un valore, ovvero per un prezzo, cumulativamente in un determinato esercizio, superiore all'un per cento (1%) dell'EBITDA Consolidato;

(i) ogni nuova operazione o serie di operazioni tra loro correlate (ivi inclusi, a fini di chiarezza interpretativa, la sottoscrizione, la risoluzione, la modifica, il rinnovo o la proroga di qualsivoglia contratto o la transazione di controversie o la rinuncia a diritti) con una Parte Correlata, eccezion fatta per:

(i) i contratti in essere alla data di adozione del presente Statuto e ogni rinnovo degli stessi a termini e condizioni analoghi;

(ii) i contratti disciplinanti l'accettazione e la gestione di strumenti per il pagamento differito e/o elettronico dei pedaggi autostradali;

(iii) le operazioni per la progettazione, costruzione, e manutenzione di infrastrutture autostradali con Parti Correlate che operino nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture di trasporto (come, in via esemplificativa, strade, autostrade, ponti, viadotti, aree di servizio, aeroporti, binari, sistemi di parcheggio, ecc.), a condizione che tali operazioni siano poste in essere in linea con standard contrattuali di mercato, e siano basate sul prezzario o sui livelli tariffari approvati (a seconda del caso) dal Ministero dei Trasporti o ai sensi del Decreto


Ministeriale del 4 aprile 2001 (come successivamente modificato e integrato) relativo agli onorari applicabili a ingegneri e architetti;

(iv) le operazioni con Parti Correlate relative a contratti di servizio e/o a contratti riguardanti la fornitura di servizi di reporting, di internal audit, legali, finanziari, informatici, di locazione di immobili, e/o di servizi generali da parte di, ovvero in favore de, la Società, in ciascun caso ove sia previsto un corrispettivo annuo non superiore, complessivamente, all'un per cento (1%) dell'EBITDA Consolidato;

(v) le modifiche agli accordi in essere con Parti Correlate aventi a oggetto la ripartizione del costo dell'amministratore delegato della Società che siano coerenti con la prassi passata;

(vi) gli accordi sul consolidato fiscale e/o i regolamenti nel contesto dell'adesione, da parte della Società e/o delle Parti Correlate, a un consolidato fiscale ai sensi della normativa applicabile;

(vii) altre operazioni con Parti Correlate (diverse dalle operazioni di cui ai precedenti articoli dal 33.3(i)(i) al 33.3(i)(vi), le quali, a fini di chiarezza interpretativa, saranno regolate esclusivamente dai termini ivi previsti), per un importo o aventi un valore - annuo, per singola operazione, o per serie di operazioni tra loro correlate, a



seconda del caso - non superiore all'un per cento (1%)

dell'EBITDA Consolidato; e

(viii) i prestiti infra-gruppo o l'emissione di garanzie da

parte dell'Azionista di Maggioranza necessari al fine di

rispettare i covenant finanziari o altre obbligazioni

derivanti dagli accordi di finanziamento di cui la Società

sia parte e, in ciascun caso, nel rispetto della policy

finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione ai

sensi dell'articolo 33.3(j) di tempo in tempo vigente;

sempreché, in ciascun caso, tutte le operazioni con Parti

Correlate siano a condizioni "arm's length";

(j) l'approvazione o la revoca de, ovvero ogni modifica a, la

policy finanziaria vigente di tempo in tempo, ovvero

l'assunzione di indebitamento, ovvero la stipula di accordi

di cash pooling o la prestazione di garanzie, in ciascun caso

in deroga alla policy finanziaria approvata dal consiglio di

amministrazione ai sensi dell'articolo 33.3(j);

(k) ogni rinuncia, differimento, cap o freeze (in tutto o in

parte) degli incrementi dei pedaggi cui la Società dovesse

avere diritto ai sensi della Convenzione Unica;


(l) la sottoscrizione di aumenti di capitale, ovvero

l'apporto di capitale (ivi inclusi versamenti in conto

capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, e

versamenti a fondo perduto), in una Società Controllata,

fatta eccezione per le operazioni che avvengano nel rispetto



della policy finanziaria approvata di tempo in tempo dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 33.3(j); e (m) la sottoscrizione di accordi aventi a oggetto la realizzazione di, ovvero l'assunzione di impegni al compimento di, quanto descritto nei punti precedenti.

33.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 33.3, non sarà necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori tratti da ciascuna delle Liste di Minoranza A (e il consiglio di amministrazione delibererà con le maggioranze di legge) nella misura in cui una delibera del consiglio di amministrazione relativa a una delle materie indicate agli articoli 33.3(a), 33.3(b), e 33.3(d) sia strettamente necessaria a:

(a) rispettare requisiti, obblighi o disposizioni previsti ai sensi della normativa applicabile (ivi inclusi leggi, regolamenti, provvedimenti, ecc.), e/o della Convenzione Unica e/o in base a provvedimenti di una autorità pubblica, e/o rispettare richieste del concedente ai fini della sicurezza del traffico o del mantenimento dei livelli di servizio;

(b) aggiornare il Piano Economico e Finanziario, in conformità alla Convenzione Unica (fermo restando che l'inclusione nel Piano Economico e Finanziario di nuovi investimenti ai sensi degli articoli 33.3(a) e 33.3(b) dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata di cui


all'articolo 33.3);

(c) effettuare gli investimenti elencati (e il cui costo complessivo è stimato) nella Convenzione Unica - anche nell'ipotesi in cui il concessionario non sia obbligato a eseguire tali investimenti - ai termini e condizioni di cui alla stessa, e/o gli investimenti finalizzati alla sostituzione degli investimenti sopramenzionati agli stessi termini e condizioni e nei limiti del medesimo costo complessivo stimato;

(d) effettuare gli investimenti o gli interventi - anche qualora non specificamente e/o individualmente determinati - richiesti dalla Convenzione Unica ai termini e condizioni di cui alla stessa; o

(e) spostare gli investimenti da un regime di remunerazione previsto dalla Convenzione Unica a un altro regime di remunerazione previsto dalla Convenzione Unica (a condizione che l'importo complessivo degli impegni di spesa rimanga inmutato).

33.5 In espressa deroga a quanto previsto al precedente articolo 33.3, il voto dell'amministratore tratto da una Lista di Minoranza A non sarà computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 33.3, ove l'Azionista che abbia presentato detta Lista di Minoranza A, per effetto di trasferimenti parziali (e non totali) delle sue Azioni - perfezionatisi nel periodo



intercorrente tra la nomina del consiglio di amministrazione e l'adozione della decisione rilevante - venga a detenere una partecipazione al capitale sociale della Società inferiore al cinque per cento (5%) (fermo restando quanto previsto dall'articolo 33.6).

33.6 Qualora, in conseguenza di uno (1) o più aumenti di capitale che un'Azionista di Minoranza titolare di una partecipazione non inferiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società non abbia sottoscritto così venendo a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società compresa tra quattro virgola settantacinque per cento (4,75%) (incluso) e cinque per cento (5%), tale Azionista di Minoranza avrà il diritto di esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto agli Azionisti di Minoranza titolari di una partecipazione non inferiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società.

34. VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

34.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

34.2 Dei verbali stessi il segretario del consiglio di amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

35. ORGANI DELEGATI


35.1 Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

35.2 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 31.5 e 33.3, il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri.

35.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 31.5 e 33.3, il consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al presidente, al vice-presidente, anche se non sostituisce il presidente, e agli amministratori muniti di delega. Il consiglio può nominare uno o più direttori generali determinandone funzioni e poteri.

35.4 Nel corso di ogni riunione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il comitato esecutivo, se costituito, riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue Società Controllate.

36. PROCURE SPECIALI



36.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 31.5 e 33.3, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il presidente, il vice-presidente e l'amministratore delegato - nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari e anche a terzi.

36.2 Analogamente, i direttori generali - nei limiti dei propri poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari e soggetti terzi.

37. RAPPRESENTANZA

37.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta, disgiuntamente tra loro, al presidente e all'amministratore delegato; in caso di assenza o impedimento del presidente e dell'amministratore delegato tale potere spetta al vice-presidente.

37.2 Il solo fatto della firma del vice-presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente e dell'amministratore delegato.

37.3 Fermo restando che essi dovranno agire nei limiti dei poteri e dell'autorità conferiti dal presente Statuto o dal consiglio di amministrazione, ciascuno dei predetti legali rappresentanti può:

(a) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto

sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dal presente Statuto;


(b) nominare e revocare institori e procuratori determinandone i poteri;

(c) promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, o amministrativa o in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le magistrature regionali e ogni altra magistratura, anche speciale, pure nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

37.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio può essere conferita dal consiglio di amministrazione ai direttori generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

37.5 Il presidente, il vice-presidente, gli amministratori delegati e i direttori generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare con firma singola.

37.6 Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale, da



esercitare anche in forma disgiunta qualora necessario.

37.7 Il potere di proporre querele e di costituirsi parte civile è attribuito al responsabile dell'ufficio legale, che lo eserciterà disgiuntamente con il presidente e con l'amministratore delegato.

38. COMITATO GRANDI OPERE

38.1 Il consiglio di amministrazione costituirà e manterrà in ogni tempo un comitato speciale incaricato di monitorare, inter alia, la realizzazione e il completamento degli appalti.

38.2 Tale comitato (i) sarà composto almeno da cinque (5) membri incluso il presidente, l'amministratore delegato e un (1) amministratore tratto da ciascuna Lista di Minoranza A, (ii) si riunirà almeno una volta ogni dodici (12) mesi; e (iii) agirà in conformità alle regole approvate di tempo in tempo dal consiglio di amministrazione.

CAPO VI

COLLEGIO SINDACALE

39. COMPOSIZIONE E NOMINA

39.1 Il collegio sindacale assicura l'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo corretto funzionamento.


39.2 Il collegio sindacale è costituito da tre (3) ovvero da cinque (5) sindaci effettivi e due (2) supplenti, nominati

dall'assemblea, anche nel rispetto delle prescrizioni della
Convenzione Unica. L'assemblea, all'atto della nomina,
determina il numero dei componenti del collegio sindacale.

39.3 La nomina dei componenti del collegio sindacale è
effettuata sulla base di liste che devono essere depositate
presso la sede legale della Società almeno tre (3) giorni
prima della data della riunione assembleare in prima
convocazione. Alle liste devono essere accluse, a pena di
inammissibilità, le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti richiesti per la carica.

39.4 Le liste potranno essere presentate (i) individualmente,
dall'Azionista di Maggioranza, e (ii) individualmente o
congiuntamente tra loro, da ciascun Azionista di Minoranza
che detenga una partecipazione pari ad almeno il cinque per
cento (5%) del capitale sociale della Società (fermo restando
quanto previsto dall'articolo 33.6); ogni Azionista può
concorrere a presentare una (1) sola lista.

39.5 Le liste saranno messe ai voti e ciascun Azionista,
indipendentemente dal numero di Azioni possedute e dall'aver
o meno presentato una lista, potrà votare per una (1) sola
lista. Alla nomina dei componenti del collegio sindacale si
procederà come segue:



(a) qualora sia stata presentata una (1) sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti, ad eccezione dei sindaci che debbano essere nominati o designati ai sensi del successivo articolo 40.6, risulteranno eletti dalla stessa;

(b) qualora siano presentate più liste:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti i sindaci effettivi e supplenti, ad eccezione dei (A) sindaci che debbano essere nominati o designati ai sensi del successivo articolo 40.6, e (B) dei sindaci che debbano essere tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti;

(ii) dalla lista che in assemblea è risultata seconda per numero di voti saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - un (1) sindaco effettivo e un (1) sindaco supplente, fermo restando che, se due (2) o più liste dovessero ricevere lo stesso numero di voti, la lista da cui dovranno essere tratti tali sindaco effettivo e sindaco supplente dovrà essere selezionata mediante sorteggio, estraendo le liste in base alla procedura stabilita dal presidente dell'assemblea così da assicurare che il sorteggio sia condotto secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

39.6 Il meccanismo di cui al precedente articolo lascerà

impregiudicata la designazione e la nomina di un componente il collegio sindacale in conformità a quanto prescritto dalla Convenzione Unica.

39.7 Al sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea e contraddistinto dal numero di ordine progressivo più basso sarà automaticamente attribuita la carica di presidente del collegio sindacale.

39.8 I sindaci resteranno in carica per tre (3) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

39.9 L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso a loro spettante.

CAPO VII


DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

40. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità nel settore



amministrativo e finanziario, o nell'amministrazione e controllo di società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, che sarà rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

41. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

41.1 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

(a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove necessario;

(b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

41.2 L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

41.3 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinando la durata dell'incarico, il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

41.4 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo applicabili.

CAPO VIII

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

42. ESERCIZIO SOCIALE

42.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea.

43. UTILI

43.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima (1/20) parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto (1/5) del capitale sociale. L'utile netto residuo sarà distribuito agli Azionisti in proporzione alle loro partecipazioni, nella misura massima consentita dalla legge, a condizione che tale distribuzione sia coerente con le prescrizioni di cui alla Convenzione Unica, nonché con i covenant di cui agli accordi di finanziamento di cui la Società sia parte.

43.2 Le previsioni di cui al precedente articolo 44.1 si riferiscono esclusivamente alla distribuzione degli utili

netti risultanti dal bilancio annuale e non anche alla distribuzione di riserve disponibili.

43.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione agli Azionisti, in proporzione alle loro partecipazioni, di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'articolo 2433-bis del codice civile.

44. SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

45. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applica la normativa vigente.

46. PREVISIONI INTERINALI

46.1 Gli Azionisti di Minoranza non avranno diritto di esercitare il Diritto di Primo Acquisto sino al 26 luglio 2018 e pertanto, qualora l'Azionista di Maggioranza intenda trasferire i propri Strumenti Finanziari, non sarà necessario seguire la procedura di cui al precedente articolo 16.

46.2 Gli amministratori nominati in data 26 luglio 2017 dietro designazione degli Azionisti di Minoranza che detengono almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (nel giorno di tale designazione) disporranno dei

diritti e dei veti (e saranno soggetti alle relative disposizioni) attribuiti dal presente Statuto agli amministratori tratti da ciascuna Lista di Minoranza A.

47. ACQUISIZIONE DI CESSIONARI VIETATI

L'acquisizione, da parte di un Azionista di Minoranza il cui patrimonio sia rappresentato solamente, o in via sostanziale solamente, da Strumenti Finanziari, di qualunque Partecipazione, diretta o indiretta, ovvero di diritti di voto, in un Cessionario Vietato, sarà subordinata al previo gradimento del consiglio di amministrazione della Società (secondo i termini di cui all'articolo 15), che delibererà con le maggioranze di legge.

F.ti: Elisabetta OLIVERI

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

===

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Roma, 18 FEBBRAIO 2025

Salvatore Mariconda
Notaio

